

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:
 N. _____ del _____ di L. _____
 N. _____ del _____ di L. _____
 Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO
 Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 66 DEL 08/07/2010

OGGETTO: Ricorso con contestuale chiamata in causa e/o garanzia di terzo presentato al TARS/CT dalla ditta La SISTEMA VACANZE S.p.A., con sede in Milano, contro la Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Catania ed Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana della Regione Siciliana, con sede in Palermo, e contro il Comune di Calatabiano. Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

L'anno duemiladieci, il giorno otto del mese di luglio alle ore 18,40 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	Sindaco	X	
2 FAZIO Antonino	Vice-Sindaco	X	
3 DESTRO MIGNINO dr.ssa Simona	Assessore	X	
4 LA LIMINA Carmelo	Assessore		X
5 SAMPERI dr. Salvatore	Assessore	X	
6 SPINELLA Carmina	Assessore	X	
7 SPOTO Agatino	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.ri: La Limina Carmelo

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
 Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, L. R. n. 30/2000.
 Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:
 () aggiunte /integrazioni:
 () modifiche/sostituzioni:

() Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
 N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. ~~5~~ del 6/07/ 2010

Oggetto: Ricorso con contestuale chiamata in causa e/o garanzia di terzo presentato al TARS/CT dalla ditta La SISTEMA VACANZE S.p.A., con sede in Milano, contro la Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Catania ed Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana della Regione Siciliana, con sede in Palermo, e contro il Comune di Calatabiano.

Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

Data: 05/07/2010

=====

VISTO il ricorso con contestuale chiamata in causa e/o garanzia di terzo (segnato al prot. gen. dell'Ente al n° 9473 del 29/06/2010) presentato al TARS/CT dalla ditta La SISTEMA VACANZE S.p.A., con sede in Milano, contro la Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ed Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, e contro il Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*;

RITENUTO, dalla lettura del prefato ricorso, col quale la Ditta La Sistema Vacanze richiede anche la "sospensiva del provvedimento impugnato ..." sussistente l'interesse dell'Amministrazione comunale a costituirsi per resistere e difendere le ragioni dell'Ente;

VISTO l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

VISTA la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTA la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione Distaccata di Catania, per ivi resistere nell'argomentato ricorso proposto dalla Ditta La Sistema Vacanze.

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, all'Avv. PROF. AGATINO CAROLA, con studio legale in CATANIA, via G. CAENAZZA, n° 51, per resistere, nell'interesse dell'Ente, nell'argomentato ricorso presentato al TARS/CT, dalla Ditta La Sistema Vacanze.

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*.

IMPEGNARE, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/6 del bilancio comunale.

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi incluso l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva.

TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~ per i seguenti motivi:

Calatabiano li, 05/07/2010



Il Resp.le del Servizio
(dr. Salvatore Sparta)

[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2010 all'intervento 101.0203/6 I.M.P. 851/2010 € 500,00 =

Calatabiano li, 06/07/2010



Resp.le del servizio Finanziario
(rag. Rosalba Pennino)

[Handwritten signature]

STUDIO LEGALE
AVV. PAOLO CALABRETTA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Vito D'Anna 16-Acireale
Via G. D'Annunzio 125-Catania (rec.)
Tel./Fax 095-7632737
E mail: paolo.calabretta@tele2.it

URGENZA

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA

RICORSO

CON CONTESTUALE RICHIESTA DI CHIAMATA IN CAUSA
E/O GARANZIA DI TERZO

Per: La SISTEMA VACANZE S.p.A., con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 10, Registro delle Imprese di Milano, C. F. 0123456789, dell'Amministratore unico e legale rappresentante Sig. Rosetti Rosada Armando, n. a La Spezia il 21-09-1940, res. a m. via Michele Novaro n. 2, C. F. FRN RND 40P21 E463A, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti rilasciata con scrittura autenticata in data 17-06-2010 in Not. Piero Marin di Milano, Rep. n. 11384 (DOC. 1), dall'Avv. Paolo Calabretta, C. F. CLB PLA 64E05 A028U, presso il cui studio in Acireale, via V. D'Anna 16, p. t., è elettivamente domiciliata (ai sensi degli artt. 133 e 134 u. co. c.p.c. il sottoscritto difensore indica il numero di fax n. 095 7632737),

RICORRENTE.

Contro: SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,

Protocollo nr.: 0009473
del 29/06/10
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
AOO:



RESISTENTI.

E CONTRO: COMUNE DI CALATABIANO (CT), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la qualità presso il Palazzo di Città, in Piazza Vittorio Emanuele, 32 - 95011 Calatabiano (CT),

TERZO CHIAMATO IN CAUSA ED IN GARANZIA.

FATTO

Con istanza del 12 Marzo 2010, n. 3270 Prot (DOC. 2) – avente ad oggetto Denuncia di inizio attività per la ricostruzione delle sale ristorante e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali annessi e dei bungalows presso il Villaggio "Cala dei Normanni" in Calatabiano, - la società ricorrente, premesso di essere proprietaria del villaggio turistico denominato "Cala dei Normanni" in contrada S. Marco di Calatabiano, in Catasto terreni al foglio 29, particelle 63,75,422,423 e in Catasto urbano al foglio 29, particelle n. 83, dal n. 86 al 102, 103-sub dal n. 104 al n. 114, 115-sub 8, 116-sub1, dal n. 118 al n. 371, dovendo procedere in via d'urgenza ai lavori di ricostruzione della struttura in legno adibita a sala ristorante, distrutte da un incendio, stante l'avviata pratica urbanistica presso il Comune di Calatabiano e l'imminente stagione balneare, chiedeva alla Soprintendenza ai BB. CC. ed AA. di Catania, in via d'urgenza, il nullaosta relativo ai lavori di cui in oggetto, allegando la documentazione ivi indicata.

La Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania riscontrava la suindicata richiesta con propria Nota della del 28 Aprile 2010, Prot. n. 1704/10 (DOC. 3), avente ad oggetto: "Calatabiano - Ditta Sistema Vacanze S.p.A. - Amministratrice Beatrice Fiaschini - Ricostruzione delle sale ristoranti e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali annessi e dei bungalows

presso il Villaggio "Cala dei Normanni" in C.da San Marco - Dlgs n. 42/2004 e s.m.i. - Autorizzazione paesaggistica art. 146 comma 2 - Rilascio condizionato - Edificio realizzato con titolo abilitativo edilizio irregolare - Autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Articolo 182 comma 3-bis - Rilascio - Determinazione indennità risarcitoria art. 167 comma 5".

Con il provvedimento suindicato, la Soprintendenza - dopo avere dichiarato, ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167, comma 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22-01-2004 n. 42, che il mantenimento delle opere descritte *costituisce lieve pregiudizio per la tutela dell'area soggetta a vincolo paesaggistico in quanto non costituisce pregiudizio per la tutela dell'area soggetta a vincolo paesaggistico* - ha determinato la detta indennità quantificandola (senza in alcun modo indicare i criteri adottati per tale computo) in € 87.539,70.

Ebbene, tale atto - nella parte in cui applica, determina e quantifica l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 comma 5° del Dlgs. 22-01-2004 n. 42, ritenendo l'edificio realizzato con titolo abilitativo edilizio irregolare - risulta illegittimo sotto diversi profili.

Sicchè, la società ricorrente - con racc. a. r. del 21/25 Maggio 2010 nn. 13720844325-3 e 13720844326-2 (DOC. 4), ricevute dalla Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania il 28-05-2010 e dall' Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana della Regione Siciliana il 27-05-2010 - richiedeva l'immediata revoca e/o annullamento "in parte qua" della Nota in oggetto della Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania del 28 Aprile 2010, Prot. n. 1704/10, rilevando come, ove non fosse stata data comunicazione

di tale provvedimento di autotutela in tempo utile rispetto al termine decadenza del 28 Giugno p. v., si sarebbe promosso ricorso al TAR di Catania, con conseguenziale richiesta di condanna degli Enti in indirizzo alle spese ed al risarcimento dei danni e chiedendo, nel contempo, la sospensiva del provvedimento impugnato, nei limiti suindicati.

La suindicata istanza, ad ogni modo, valeva altresì quale memoria scritta con documenti, diretta al Dipartimento Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, facoltà consentita nel provvedimento come sopra impugnato.

Ciò premesso, non avendo avuto alcun riscontro la suindicata richiesta in autotutela, ed approssimandosi il termine di decadenza per la proposizione della presente impugnazione giurisdizionale, si impone l'intervento dell'Autorità Giudiziaria adita.

Invero, le domande della società ricorrente andranno accolte sulla base dei seguenti motivi di

DIRITTO

I° MOTIVO

Con il provvedimento in oggetto, la Soprintendenza - dopo avere dichiarato, ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167, comma 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22-01-2004 n. 42, che il mantenimento delle opere descritte *costituisce lieve pregiudizio per la tutela dell'area soggetta a vincolo paesaggistico in quanto non costituisce pregiudizio per la tutela dell'area soggetta a vincolo paesaggistico* - ha determinato la detta indennità quantificandola (senza in alcun modo indicare i criteri adottati per tale computo)

in € 87.539,70.

Ebbene, tale atto, nella parte in cui determina la sanzione ivi indicata, risulta illegittimo sotto diversi profili.

Invero, deve premettersi che l'indennità in questione non costituisce di certo una novità legislativa introdotta con il citato Codice dei Beni Culturali, essendo invero prevista già dall'art. 15 R.D. 1497/1939, trasfuso, dapprima, nell'art. 164 del D.L.vo 29.10.99 n. 490 e, successivamente nell'art. 167 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42, come sostituito dall'articolo 27 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

Ciò premesso, si rileva come proprio il T.A.R. Sicilia Catania, in un caso analogo, con recente sentenza del 20 Aprile 2009 n. 757, emessa proprio contro la Soprintendenza di Catania, abbia statuito che:

"... ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un manufatto ricadente su area gravata da vincolo ambientale e paesaggistico di cui alla l. 29 giugno 1939, n. 1497, la sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 della stessa legge, denominata indennità risarcitoria (alternativa alla sanzione ripristinatoria), trova presupposto, ed è perciò irrogabile, non al solo verificarsi di un illecito formale connesso alla mera mancanza di preventiva autorizzazione, bensi al formarsi di un illecito sostanziale e quindi nel momento del concreto pregiudizio al paesaggio ed all'ambiente;" precisando che, quindi, "ove questo danno manchi, traducendosi l'abuso in un'omissione meramente formale che viene sanata col rilascio in via postuma dell'autorizzazione, l'intervento non è suscettibile di sanzione alcuna;infatti, ... ove l'amministrazione, come nel caso di specie, acclari ex post la piena compatibilità paesaggistica dell'opera, riconoscendola assenti-

bile ex se, senza necessità di eventuali modifiche migliorative o correttive e riconosca, in sostanza, che essa avrebbe rilasciato un nulla osta positivo anche in via preventiva, l'indennità di cui all'art. 15 cit. risulterebbe oltretutto materialmente inapplicabile per l'impossibilità stessa di determinare la misura in base ai due parametri alternativi previsti dallo stesso art. 15, e cioè quello del danno arrecato e del profitto conseguito" ... ".

Sicchè, poichè, nel caso in esame, la Soprintendenza ha motivato la determinazione della indennità risarcitoria sol perchè << ... tutto il villaggio "Cala dei Normanni" per il quale è stato richiesto nulla-osta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria è stato realizzato con titolo abilitativo edilizio irregolare, in quanto rilasciato in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, pur in presenza di vincolo vigente ...>> è evidente come la Soprintendenza si sia limitata (sarebbe meglio dire, si sia appigliata) ad un dato meramente formale, senza motivare in alcun modo quale sarebbe l'eventuale (e, per l'appunto, mai indicato) concreto pregiudizio al paesaggio ed all'ambiente.

Ne deriva come – già sotto tale profilo – la Nota in oggetto sia viziata e quindi vada annullata "in parte qua".

II° MOTIVO

La Nota in oggetto è, altresì, palesemente viziata da illogicità e contraddittorietà manifesta, atteso che nelle premesse del provvedimento viene espressamente richiamato il seguente precedente provvedimento emesso dalla Soprintendenza "VISTO il precedente prot. 5295 del 14/07/2003, relativo alla realizzazione della piscina".

Trattasi di provvedimento di Nulla Osta che la Soprintendenza emise ai

sensi dell'allora vigente Dlgs. 490/1999 n. 151 e che, a sua volta, richiama le prescrizioni contenute in precedenti pareri portanti i nn. 9631 e 9632 del 20-01-99 e n. 9614 del 10-02-1999.

E' di tutta evidenza, quindi, come la Soprintendenza - sin dal 1999 - fosse a conoscenza dell'esistenza del Villaggio turistico allora denominato "Alcantara", sicchè, non avendo allora ritenuto di intervenire per applicare la sanzione paesaggistica, non può a distanza di oltre dieci anni pretendere di applicare e determinare tale sanzione.

Ne deriva, quindi, il vizio di illogicità e contraddittorietà manifesta, come risulta dalla seguente giurisprudenza:

Il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà sussiste in presenza di un provvedimento che presenti contraddizioni o incongruenze rispetto a precedenti valutazioni della stessa Autorità emanante o di manifestazioni di volontà che si pongono in contrasto fra di loro;

Consiglio Stato , sez. V, 06 ottobre 2009, n. 6094.

Peraltro, dall'esame di tale precedente provvedimento del 2003 non emerge che l'oggetto del Nulla Osta fosse limitato alla realizzazione della piscina e - comunque - trattasi di circostanza irrilevante, in quanto ciò che rileva in questa sede è che la Soprintendenza non possa dichiararsi all'oscuro dell'esistenza del complesso immobiliare.

III° MOTIVO

Da quanto sopra esposto, si rileva come, in via subordinata, si eccepisca anche l'intervenuta prescrizione delle somme richieste.

Trattasi di termine di prescrizione quinquennale, previsto per le sanzioni amministrative dall'art. 28 L. 689/1981.

Infatti, sia che si prenda come termine iniziale di prescrizione il 14/07/2003 che, a maggior ragione, il 20-01-99 od il 10-02-99 - date dei suindicati precedenti provvedimenti in precedenza emessi dalla Soprintendenza - resta il fatto che alla data del 28-04-2010 il suindicato termine quinquennale era in ogni caso ormai maturato.

§§§

All'uopo, non si ignora come parte della giurisprudenza abbia affermato che: *Per gli illeciti in materia paesistica ed urbanistico-edilizia puniti con sanzione pecuniaria, la prescrizione quinquennale ex art. 28 l. 24 novembre 1981 n. 689, inizia a decorrere solo dalla cessazione della situazione di illiciteità, sicché vertendosi in materia di illecito permanente, l'indennità prevista dall'art. 15 l. 29 giugno 1939 n. 1497, può essere irrogata anche a distanza di tempo e senza la necessità di motivazione in ordine al ritardo dell'esercizio del potere.*

Consiglio Stato , sez. V, 13 luglio 2006, n. 4420.

Epperò - di contro - più recente giurisprudenza, e cioè Consiglio Stato, Sez. IV, 12 marzo 2009 n. 1464, ha più correttamente affermato dei principi utilizzabili nel caso in esame, e cioè che la suindicata tesi in ordine alla natura di illecito permanente, oltre a comportare la sostanziale imprescrittibilità della sanzione pecuniaria in esame, si porrebbe in contrasto con fondamentali principi di matrice penalistica (richiamati dalla suddetta legge nr. 689 del 1981 anche in materia di illeciti amministrativi), alla stregua dei quali la nozione di illecito a carattere permanente ovvero con effetti permanenti postula necessariamente - pena il configurarsi di una sorta di non ammissibile responsabilità oggettiva - che il responsabile dell'illecito

conservi la possibilità di far cessare la permanenza dell'illecito stesso, ovvero di rimuoverne gli effetti.

L'alternativa – prosegue la suindicata sentenza - sarebbe ritenere che la permanenza della violazione paesaggistica, in un'ipotesi del genere, sia destinata a perdurare indefinitamente, con conseguente sostanziale imprescrittibilità della sanzione pecuniaria, ovvero che l'unico modo che il responsabile avrebbe a disposizione per sottrarsi alla potestà sanzionatoria dell'Amministrazione sarebbe quello di demolire le opere realizzate: il che non solo è palesemente assurdo a fronte di opere ormai in possesso di regolari titoli abilitativi, anche sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, ma probabilmente comporta la violazione del principio della alternativeità tra sanzioni ripristinatorie e sanzioni pecuniarie che lo stesso art. 164 del d.lgs. nr. 490/99 (oggi sostituito dal Dlgs 42/2004) ha recepito.

Ne deriva come anche sotto tale ultimo profilo deve ritenersi ormai maturato il termine di prescrizione quinquennale.

IV° MOTIVO

In via ancor più subordinata, anche sotto il profilo della quantificazione il provvedimento impugnato è illegittimo.

Invero, *in primis*, non è in alcun modo esplicitato l'iter in virtù del quale è stata applicata in concreto la sanzione di oltre € 87.000,00, rendendo, così, impossibile la possibilità di contestare tali criteri di calcolo, non essendo stati indicati nemmeno i riferimenti normativi.

Ma c'è di più !

La stessa sentenza menzionata nel provvedimento del 28-04-2010 in oggetto, e cioè Consiglio di Stato, V, 13 Luglio 2006 n. 4420, ha affermato

che:

E' illegittima l'irrogazione della sanzione pecuniaria in materia paesaggistica se non è stata preceduta da una perizia di stima volta alla valutazione del danno causato dall'intervento abusivo, ai sensi dell'art. 15 l. 29 giugno 1939 n. 1497.

Consiglio Stato , sez. V, 13 luglio 2006, n. 4420.

Ebbene, nel caso in esame, nessuna perizia di stima è stata eseguita, sicchè è impossibile determinare il presunto danno.

D'altronde, è proprio l'art. 167 comma 5° del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, richiamato nel provvedimento in oggetto, a disporre espressamente che:

"... Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione."

In altri termini, la norma rinvia ad una valutazione da eseguirsi caso per caso, e ciò, per l'appunto, con apposita perizia estimativa (da eseguirsi, quindi, in contraddittorio con la proprietà) che non è stata mai eseguita.

Ed ancora !

Da informazioni assunte per le vie brevi dal tecnico incaricato dalla società ricorrente, risulta informalmente che la Soprintendenza avrebbe fatto applicazione del Decreto Assessoriale del 28-05-2009, rubricato "Criteri per la quantificazione dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale 26 settembre 1997".

Ebbene, leggendo le premesse a tale decreto, risulta che lo stesso sia stato emanato a tutt'altri fini.

Invero, nelle premesse, leggesi:

“Vista la legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha convertito, con modificazioni, l'art. 10, quinto comma ter, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 e ha demandato al Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, la determinazione, ai soli fini del condono edilizio, dei parametri e della modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo;

Visto il D.I. del 26 settembre 1997, che, tra l'altro, ai fini dell'applicazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, demanda alle competenti amministrazioni di determinare, con propria delibera, l'ammontare del profitto conseguito mediante l'esecuzione di interventi abusivi in area paesaggisticamente vincolata; ...”.

Ne deriva come la suindicata normativa assessoriale si riferisca a diversa ipotesi, nella quale si debba applicare la normativa sul condono edilizio, mentre nel caso in esame non si fa luogo ad alcuna ipotesi di condono edilizio.

§§§

In ogni caso, è di tutta evidenza come il valore d'estimo delle unità immobiliari - che costituisce la base di calcolo indicata nel superiore Decreto Assessoriale - dovrà comunque riferirsi non già all'attuale rendita catastale, bensì a quella esistente al momento dell'edificazione.

Non v'è chi non veda, all'uopo, che il risultato finale di tale rideterminazione condurrà a risultanti di gran lunga inferiori: tant'è vero che, a mò di

esempio, si è provveduto ad eseguire visura storica catastale in ordine al foglio 29, particella 86 e ne è risultato che a fronte di una rendita catastale attuale di € 95,03, alla data del 1987 tale rendita aveva un valore di appena £ 288, pari ad attuali € 0,15 !

Anche sotto tali profili, pertanto, il provvedimento in oggetto andrà impugnato, nei limiti sopra indicati.

V° MOTIVO

In ultimo, si rileva la violazione anche dell'art. 3, 3° comma L. 241/1990, a tenore del quale: *"Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama"*.

Ebbene, in seno al provvedimento in oggetto si menziona, tra l'altro, la *"... nota 12 giugno 2009 n. 1967/area del Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Catania, per la quale sono passibili di valutazione di merito gli edifici realizzati con titolo abilitativo edilizio irregolare, ai sensi dell'articolo 182, comma 3-bis, del Codice"*: epperò, tale provvedimento non è stato reso disponibile.

VI° MOTIVO

D'altronde, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare quanto segue: *Nel caso di attività edilizia autorizzata con atti abilitativi illegittimi, l'art. 21-nonies; l. 7 agosto 1990 n. 241, che assegna alla pubblica Amministrazione un termine ragionevole entro cui esercitare il potere di autoannullamento degli atti illegittimi, va interpretato alla luce dei seguenti tre fattori: la tutela dei controinteressati danneggiati dall'attività edilizia autorizzata con atti*

abilitativi illegittimi; la disposizione di cui all'art. 39, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che attribuisce alle Regioni il potere di annullare i titoli edilizi illegittimi rilasciati dai Comuni entro dieci anni dalla loro adozione; l'affidamento che il destinatario del provvedimento favorevole ha maturato circa il consolidamento della propria posizione giuridica.

T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 17 novembre 2008, n. 3316

M. F. c. Com. Galatone ed altro

Foro amm. TAR 2008, 11 3135 (SOLO MASSIMA)

Ebbene, nel caso in esame non vi sono controinteressati, mentre il soggetto inciso dal provvedimento sfavorevole, a distanza di un lunghissimo lasso temporale (ben oltre il termine decennale sopra indicato, atteso che nel corpo del provvedimento in oggetto si indica che le opere vennero assentite con concessione edilizia del 19-11-1966), vede venire meno la propria consolidata posizione di vantaggio.

Anche sotto tali profili, pertanto, il provvedimento in oggetto andrà annullato, sempre nei limiti sopra indicati.

§§§

DOMANDA DI CHIAMATA IN CAUSA E/O GARANZIA DEL COMUNE DI
CALATABIANO (CT)

Con il presente ricorso, la società ricorrente intende spiegare - come, in effetti, propone con il presente ricorso - domanda di chiamata in garanzia e/o causa del Comune di Calatabiano.

Ed invero, la circostanza che nel provvedimento come sopra impugnato venga indicato che il titolo abilitativo edilizio a suo tempo fosse stato rilasciato in modo irregolare - in quanto rilasciato in assenza della prescritta

autorizzazione paesaggistica - comporta una responsabilità risarcitoria da parte del Comune di Calatabiano, nei limiti dell'eventuale maggiore esborso che la società ricorrente fosse costretta, in ipotesi, a sborsare all'eventuale esito sfavorevole del presente giudizio.

Si chiede, pertanto - previa declaratoria della responsabilità del Comune suindicato per quanto sopra esposto, e ciò, occorrendo, anche a titolo di responsabilità da contatto sociale e comunque a qualsiasi altro titolo, causale e/o ragione - condannare il suddetto Comune al pagamento, ed in subordine, rimborso di tutte le suindicate somme, con ogni accessorio, spesa ed interessi consequenziali.

Ove mai, poi, il Tribunale adito ritenesse che tale domanda di chiamata in causa e/o garanzia debba essere previamente autorizzata, si richiede - e con riserva espressa di gravame sul punto - di autorizzare tale chiamata, attesa l'evidente connessione oggettiva e comunque l'opportunità che tale domanda venga esaminata nel medesimo giudizio, e ciò anche per ragioni di economia processuale.

§§§

Tutto ciò ritenuto,

Piaccia al Tribunale III.mo adito,

contrariis reiectis, annullare "in parte qua" il provvedimento impugnato, come pure ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente, connesso e conseguente a quello come sopra impugnato, con ogni ulteriore statuizione consequenziale, anche in ordine al risarcimento dei danni patiti e patendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, anche ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 31-03-1998, n. 80.

Indi, in accoglimento della proposta domanda di garanzia e/o chiamata in causa - previa declaratoria della responsabilità del Comune suindicato per quanto sopra esposto - condannare il suddetto Comune di Calatabiano al pagamento, ed in subordine, al rimborso di tutte le suindicate somme, con ogni accessorio, spesa ed interessi consequenziali, anche ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 31-03-1998, n. 80.

Si chiede ordinarsi l'esibizione della suindicata nota del 12 giugno 2009 n. 1967/area del Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Catania; con riserva di richiedere, occorrendo, eventuali mezzi istruttori.

DOMANDA DI SOSPENSIVA

Ricorrono gli estremi per richiedere la sospensiva del provvedimento impugnato - sempre nella parte in cui applica, determina e quantifica l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 comma 5° del Dlgs. 22-01-2004 n. 42 - atteso l'evidente pregiudizio procurato.

Ed invero:

- 1) il *fumus boni juris* è dato dall'esame dei motivi di ricorso;
- 2) il *periculum in mora* è dato dalla rilevanza della somma come sopra quantificata e richiesta, specie tenuto conto del carattere stagionale dell'attività esercitata in loco.

§§§

Si producono i nn. 04 documenti suindicati, nonchè: copia del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania Prot. 5295 del 14/07/2003 (DOC. 5); visura storica catastale in ordine al foglio 29, particella 86, del Comune di Calatabiano (DOC. 6); copia visura CCIAA della società ricorrente (DOC. 7), nonchè dichiarazione resa ai


sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, ove applicabile (DOC. 8).

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, 1° periodo, DPR 115/2002, il c. d. contributo unificato atti giudiziari ammonta ad € 500,00.

Acireale, li 22 Giugno 2010

Avv. Paolo Calabretta



RELATA DI NOTIFICAZIONE

A richiesta della SISTEMA VACANZE S.p.A., con sede in Milano, via Vittorio Pisani n. 19, REA MI/1870487, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, C. F. 06115660968, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Sig. Franchetti Rosada Armando, n. a La Spezia il 21-09-1940, res. a Milano, Via Michele Novaro n. 2, C. F. FRN RND 40P21 E463A, e del suo difensore Avv. Paolo Calabretta, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all' U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Catania ho notificato e dato copie conformi del superiore ricorso ivi come appresso:
al COMUNE DI CALATABIANO (CT), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la qualità presso il Palazzo di Città, in Piazza Vittorio Emanuele, 32 - 95011 Calatabiano (CT), mediante plico racc. a. r. spedito da Catania oggi

24 GIU. 2010

108
ANTONINO COSTA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI

MITTENTE



ANNO GIULIO CALABRETTA
VIA VITO DI ANNA N. 16 P.T.
95024 AEREALE (CT)

N. 25776 del Registro Cronologico
ANTONINO COSTA
UFFICIO CAPOFISCALE
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

Racc. N.



76425486350-0



Avvertenze: Il presente servizio è assicurato, a cura delle Poste Italiane, per assicurare il recapito al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona o a persona che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona cui vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

COMUNE DI CALABRITANO IN REGINA DEL SICILIA
v. LEOP. P.T. v/c PALAZZO DI CUNA
PIAZZA V. ENRANDELE, 32
95011 CALABRITANO (CT)





Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE



La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota n. _____ del _____

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio, dal 10/07/2010 al 25/07/2010 con il n. 542 del Registro Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91, e ss.mm.ed.ii., dal 10/07/2010 al 25/07/2010, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami. Il _____ IL SEGRETARIO COMUNALE



LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 07/07/10

IL SEGRETARIO COMUNALE



La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria